

TRIBUNALE DI BERGAMO

Consulenza tecnica d'ufficio nella causa promossa dai sigg. _____

R.G.: _____/17

Giudice: dott.ssa Cristina Mondini

Bozza elaborato peritale

La sottoscritta _____ dottore commercialista con studio in Bergamo,

premessò

- che è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio nella causa in epigrafe, con nomina della scrivente quale consulente tecnico d'ufficio;
- che l'incarico di consulente tecnico d'ufficio è stato accettato dalla scrivente in data 30 ottobre 2017;
- che in data 20 novembre 2017, presso l'ufficio della scrivente si è svolto il primo incontro della controversia in oggetto, alla presenza della CTU, in collegamento skype con il consulente tecnico della _____ dott. _____ e in collegamento telefonico con il consulente di parte attrice dott. Roberto Giansalvo (si veda verbale allegato sub A);
- che in tale incontro la sottoscritta CTU ha chiesto alle parti la disponibilità di addivenire ad una conclusione conciliativa;
- che entrambi i CTP si sono riservati di conferire con i propri clienti;
- che il CTP di parte attrice dott. Giansalvo ha richiesto che gli venga comunicato da parte della _____ srl il debito residuo dei sigg. _____ in modo da avere un dato certo di partenza su cui poter formulare la proposta transattiva;
- che il CTP di parte convenuta dott. _____ dopo essersi riservato di conferire con il legale del proprio cliente per quanto concerne la possibilità di procedere con una soluzione conciliativa e per la comunicazione del debito residuo, chiede alla CTU, in merito alla controversia, di attenersi nello svolgimento del quesito alla recente sentenza della Cassazione

Sezione Unite n. 24675 pubblicata il 19/10/2017. Pertanto la CTU dovrà verificare l'eventuale superamento del tasso soglia di usura solo rispetto al tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula del contratto di mutuo;

- che la [redacted] nei termini fissati dalla CTU non ha fatto pervenire il dato relativo al debito residuo;
- che in data 14/12/2017 il CIP di parte attrice dott. Giansalvo comunicava la non disponibilità ad intraprendere una strada transattiva;

tutto ciò premesso la scrivente, in adempimento del proprio incarico, rilascia la presente bozza di elaborato.

Il quesito

Il quesito assegnato alla scrivente, è il seguente:

“Previo tentativo di conciliazione, accerti e determini i tassi effettivi applicati al contratto di mutuo, sia con riferimento al tasso nominale, sia con riferimento al tasso corrispettivo, in tutte le applicazioni contrattuali pattuite, procedendo alla determinazione del tasso pattuito sommando agli interessi (corrispettivi e di mora) anche le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari) e spese (anche quelle notarili e per perizie tecniche) gravanti sul contratto, escluse quelle per imposte e tasse.

In caso di riscontrato superamento della soglia di usura, depuri il piano di ammortamento originario dalla quota interessi, determini, in base ai pagamenti effettuati, la somma complessivamente versata in eccesso, evidenziando le date dei suddetti versamenti eccedenti determinando altresì il nuovo piano di ammortamento, anche seguendo e istruzioni della Banca d'Italia in merito al calcolo del tasso di interesse. In caso di riscontrata nullità del tasso corrispettivo ex art. 117 TUB, riformuli il piano di ammortamento al tasso minimo dei Bot, determinando l'entità complessiva della somma versata in eccesso dalla mutuataria, e nelle date dei singoli esborsi”.

La normativa e le istruzioni di riferimento

In via propedeutica allo svolgimento dell'elaborato, si ritiene opportuno richiamare le norme di riferimento relative alla causa in oggetto.

1. legge 108 del 1996, ossia la cosiddetta "legge anti usura", la quale:

- all'art. 1 sostituisce il testo dell'art. 644 del codice penale, la cui nuova versione, al comma 3, attesta che "La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari";
- all'art. 2 prevede che "Il Ministro del Tesoro, sentito la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari... I valori medi di tale rilevazione ... sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

Tale tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 2 per ciascuna categoria di operazioni, aumentata della metà costituisce il limite di cui all'art. 1 comma 3 dell'art. 644 c.p., come sopra richiamato.

A fronte di tali previsioni la Banca d'Italia, nel 1996, ha emanato "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura del 30 settembre 1996" trasmesse agli istituti per la raccolta delle segnalazioni dei dati finalizzati alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione a categorie omogenee di operazioni creditizie.

Tali istruzioni forniscono tra l'altro (con riguardo per quanto di interesse alle altre categorie di operazioni, tra cui rientra il leasing):

- la formula per il calcolo del TEG (tasso effettivo globale);
- gli oneri e le spese da considerare.

Si evidenzia che tali istruzioni escludono, espressamente quali oneri oggetto di rilevazione "gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo".

Infatti nei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM e nella relativa nota metodologica, in modo pressoché costante dal 2003 sino ad oggi, gli interessi di mora sono esclusi dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Gli interessi di mora sono rilevati "separatamente", nella loro misura media pari a 2,1 punti percentuali, sulla base di una indagine statistica condotta dalla Banca d'Italia nel 2002.

Nella propria nota di "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" datata 3 luglio 2013, ha ribadito le motivazioni poste alla base della "scelta" di non includere gli interessi di mora nel calcolo del TEGM. Al avviso della Banca d'Italia, "gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo, che esclude dal calcolo del TEG le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora".

Nella stessa nota, peraltro, la Banca d'Italia ha rilevato che "gli interessi di mora sono assoggettati alla normativa anti-usura".

Ad avviso dell'Autorità di vigilanza, quindi, l'esclusione degli interessi di mora alla rilevazione e calcolo del TEGM non esclude che gli stessi oneri siano "estranei" alla normativa anti-usura.

Occorre quindi procedere con un ulteriore calcolo allorquando vi siano interessi di mora e si voglia verificare il rispetto della normativa anti-usura. In particolare, ad avviso dell'Autorità di Vigilanza, "per evitare il confronto con tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora) i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardo pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo".

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 350/2013 ha statuito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".

Si richiama inoltre la recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 23192 del 04/10/2017, con la quale la Cassazione ha riconosciuto la natura originaria, e non sopravvenuta, dell'usura nella mora, ribadendo altresì: *"è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbano essere considerati usurari, riguarda solo gli interessi corrispettivi che quelli moratori."*

2. l'art. 117 T.U.B., in base al quale:

- i contratti sono redatti per iscritto (comma 1);
- i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati (comma 4);
- sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6).

I termini del contenzioso

Il contenzioso origina dal ricorso promosso dai sigg. _____ contro la società _____.

Con perizia del dott. Roberto Giansalvo, parte attrice afferma che il tasso globale applicato fin dall'origine al contratto di mutuo è superiore al tasso soglia previsto dalla legge per i contratti di mutuo ipotecario per quel periodo.

In particolare la perizia calcola un TAEG in ipotesi di estinzione anticipata del mutuo (dopo la 12° rata) pari al 9,202%% (tasso soglia di periodo pari all'8,055%).

Essendo quindi, in base alla suddetta perizia, il tasso d'interesse contrattuale superiore al tasso soglia, parte attrice richiede il ristorno degli interessi pagati fino alla data del 25/11/2016 per un importo pari ad euro 40.310,30, imputando i suddetti pagamenti per interessi a capitale e calcolando un debito residuo del cliente pari ad euro 7.425,46.

Verifica Usura

La scrivente per la verifica del superamento del tasso soglia ha fatto riferimento, nella determinazione del TEG alle istruzioni della Banca di Italia.

Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla Banca d'Italia successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96, hanno previsto, in funzione della categoria di appartenenza del credito, due diverse metodologie di calcolo; in particolare per le categorie: Credito personale, Credito finalizzato, Leasing, Mutui, altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine, la formula per il TEG è eguale a quella del TAEG

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

K è il numero d'ordine di un "prestito";

K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";

A_k è l'importo del "prestito" numero K ;

$A'_{k'}$ è l'importo della "rata di rimborso" numero K' ;

m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";

m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";

t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m ;

$t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m' .

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4. Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Si rileva che le istruzioni emanate da Banca d'Italia nel luglio 2016, in merito agli oneri e spese da includere nel calcolo del TEG prevedono quanto segue:

al punto C.4 "Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG", le istruzioni chiariscono che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

- le spese di istruttoria e di revisione finanziamento;
- le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale");
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione;
- il costo dell'attività di mediazione sostenuta dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario;
- le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore;
- le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia, pegno, perizie, spese postali);
- ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

- le imposte e tasse;

- le spese notarili;
- i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e prelievo;
- gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

Per quanto concerne la verifica dell'usura originaria, la scrivente dispone del contratto di mutuo n. 3546715000908 da cui si deducono i seguenti dati:

- data contratto 25/02/2003;
- importo finanziamento 106.000 euro;
- mutuo a tasso variabile, tasso d'interesse pari alla quotazione dell'Euribor a 6 mesi base 360, maggiorato di 1,75 punti percentuali tre rate;
- tasso d'interesse alla data di stipula del contratto e valido per le prime due rate, pari al 4,69%;
- Indicatore sintetico di Costo (I.S.C.) pari a 5,020%
- spese di istruttoria euro 710,00;
- spese di stipula contratto 150,00;
- spese di assicurazione 0,015%, ossia pari ad un totale di euro 318,00¹;
- commissioni di incasso rata euro 9,60;
- interessi di mora pari al tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2 punti percentuali;
- commissione per estinzione anticipata del finanziamento pari al 3% del capitale residuo, nel caso l'estinzione avvenga entro la 60° rata; ed un'indennità pari all'1%, nel caso l'estinzione avvenga tra la 61° rata e non oltre la 181° rata mensile.

¹ Spese di assicurazione pari allo 0,015% del capitale per la durata del mutuo, quindi $106.000 * 0,015\% * 20 = 318,00$ euro

Sulla base dei dati sopra esposti, la scrivente ha effettuato le seguenti ipotesi di calcolo:

1. si è inizialmente proceduto a calcolare il TEG, con la formula prevista da Banca d'Italia e in base alle istruzioni emanate dallo stesso istituto, si sono quindi considerate le spese di istruttoria, le spese di stipula contratto, le spese di assicurazione, le commissioni di incasso rata.

In tale prima ipotesi, il TEG calcolato alla data di stipula del contratto è pari al 5,0929% (si veda allegato B) e quindi inferiore al tasso soglia di periodo pari all'8,055%. Si fa notare che l'I.S.C. espresso nel contratto di mutuo è pari al 5,020% e quindi coerente con TEG calcolato.

2. In seconda ipotesi, e come richiesto dal quesito, si è preso in esame il tasso di mora previsto contrattualmente.

A parere della scrivente, infatti, gli interessi di mora vanno considerati ai fini del calcolo dell'usura. D'altronde sia la recente Giurisprudenza, sia la stessa Banca di Italia, nella propria nota di chiarimenti, affermano che gli interessi di mora vanno assoggettati alla normativa anti-usura.

Nella verifica del superamento del tasso soglia si è quindi tenuto conto degli interessi di mora, ma non sommando semplicemente il tasso corrispettivo al tasso d'interesse di mora, in quanto errato dal punto di vista matematico-finanziario, ma sommando al tasso corrispettivo la maggiorazione prevista per ottenere il tasso di mora.

Il tasso di mora previsto contrattualmente, infatti, è determinato come tasso di interesse corrispettivo maggiorato di n punti percentuali ed a sua volta il tasso di interesse corrispettivo è variabile ed indicizzato all'Euribor.

Il tasso di mora effettivo è dato quindi dalla somma del tasso di interesse nominale, a sua volta espresso come Euribor, più lo spread, più la maggiorazione per la mora come da contratto, più la maggiore percentuale dovuta agli oneri e spese riferite al mutuo.

Il tasso così calcolato è pari al 7,093% (si veda allegato C) e quindi già inferiore al tasso soglia di periodo pari all'8,055% (senza bisogno di aumentare il tasso soglia della maggiorazione del 2,1% prevista per rendere il tasso soglia omogeneo al tasso di mora).

3. Si è infine proceduto al calcolo del TEG, includendo tra gli oneri e le spese relative al

finanziamento anche in ipotesi per anticipata estinzione. Tale ipotesi è stata sviluppata in quanto prevista dal quesito (il quale prevede il calcolo del tasso effettivo del mutuo in tutte le applicazioni contrattuali pattuite e includendo nel calcolo tutte le commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo gravanti sul contratto). Si rileva inoltre che la tesi per la quale va incluso nel TAEG, ai fini della verifica dell'usura, il costo complessivo promesso dalla parte finanziata, in caso di esercizio del diritto potestativo di estinguere anticipatamente il contratto, sia condivisa dalla dottrina e dalla recente giurisprudenza.

La più recente giurisprudenza (si veda Tribunale Collegiale di Pescara, Pres. Fortieri; ordinanza del 28.11.2014; Tribunale Collegiale di Bari, ordinanza del 01.12.2014, Pres. Maganella; Tribunale di Bari, ord. del 19.10.2015, Tribunale di Bari, ord. Del 27.11.2015), ha sancito che anche il costo (espresso in TAEG) promesso in pagamento dal mutuatario per l'esercizio del diritto potestativo di estinguere anticipatamente il mutuo rileva ai fini della normativa antiusura e determina, in caso di debordo del tasso soglia, la gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c..

Trattasi quindi di considerare non solo gli interessi convenzionali o moratori, filtrati nel TAEG, ai fini della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare. Poiché la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto.

La Cassazione con l'ordinanza n. 23192 del 4/10/2017, riconduce infatti la verifica dell'usura al momento pattizio, valutando la misura dell'equilibrio delle prestazioni convenute fra le parti, non rilevando l'insorgere o meno del diritto (nel caso specifico) al tasso di mora in un momento successivo. La misura dell'onere eventuale/potenziale incide quindi già al momento pattizio nell'equilibrio del contratto, potendo modificare apprezzabilmente la proporzione fra la prestazione del mutuante e quella del mutuatario.

Nell'allegato D si sono sviluppati vari calcoli del TAEG ipotizzando differenti date per la possibile estinzione anticipata del finanziamento. Come si può notare dalla tabella, in

caso di estinzione anticipata dopo la 24° rata il TAEG risulta pari al 6,86% e quindi inferiore al tasso soglia del periodo di pattuizione pari all'8,055%, mentre considerando un'estinzione anticipata del contratto dopo la 11° rata il TAEG risulta pari all'8,189% e quindi superiore al tasso soglia pari all'8,055%; in particolare il TAEG risulta sempre più alto più la data dell'estinzione anticipata si avvicina alla data di stipula del contratto. In tale ipotesi pertanto, essendo riscontrata usura del contratto di mutuo, il piano di ammortamento originario va depurato del dalla quota interessi pagata. In base al piano di ammortamento aggiornato al 17/02/2014, ai ripilogli contabili attestanti i pagamenti effettuati nel 2015 e 2016 e verificato il prospetto Tabella 4 depositato dal CTP dott. Giansalvo, il totale degli interessi pagati ammonta ad euro 40.310,30. Il debito residuo, imputando a capitale ogni pagamento per interessi, in virtù della riscontrata usura potenziale pattuita, ammonta ad euro 7.425,46.

Nullità tasso corrispettivo ex art. 117 T.U.B.

Parte attrice rileva che il rapporto bancario oggetto di causa è ancorato al parametro EURIBOR e che tale parametro non risulta determinato o determinabile in quanto soggetto a manipolazione dei soggetti che lo determinano. Manipolazione che sarebbe stata accertata dall'Antitrust europeo per il periodo 2005-2008. Pertanto parte attrice richiede il ricalcolo del mutuo sostituendo al tasso corrispettivo il tasso minimo dei BOT relativamente al periodo 2005-2008.

Si chiarisce preliminarmente che l'Euribor costituisce un tasso interbancario di riferimento, calcolato e diffuso giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali Banche Europee. Esso viene determinato dalla European Banking Federation come media ponderata dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 Banche, individuate tra quelle con il maggior volume d'affari dell'area Euro. Il tasso non viene rilevato se alla sua determinazione non partecipano almeno 2 Banche.

Si precisa che non esiste un unico tasso Euribor, ma esistono diverse versioni, classificabili in base a due parametri, ovvero in base alla durata del tasso ed al suo divisore. In particolare, in base alla durata distingueremo l'Euribor ad un mese, a tre mesi, a sei mesi e così via; in base al divisore, invece, si distingue tra Euribor divisore 360 e divisore 365. La distinzione è di natura puramente

matematica e varia a seconda che si consideri la durata dell'anno commerciale di 360 ovvero di 365 giorni.

Fatte le premesse normative, a parere della scrivente si rileva che il tasso di interesse calcolato con riferimento al tasso Euribor è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo. Il vero, costante giurisprudenza ha ritenuto che *“la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato”* (Cass., n. 4490/2002). Ed ancora, *“i tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile”* (Trib. Roma, 15 giugno 2017, n. 12202). Infine si riporta quanto affermato dalla Corte di legittimità, *“da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall'altro lato, gli stessi mutuatari, sottoscrivendo il contratto, accettano di fare riferimento alle suddette modalità di determinazione, implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma al contempo corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)”* (Cass. N. 3968/2014). Di conseguenza, proprio questa possibilità di calcolare di volta in volta il tasso d'interesse parametrandolo all'indice Euribor e semplicemente applicando la regola di matematica finanziaria, rende il suddetto tasso determinato e determinabile.

Riposte al quesito

1. Usura

Il TAEG del contratto di mutuo calcolato, in base alla formula prevista da Banca d'Italia e in base alle istruzioni emanate dallo stesso istituto, le quali considerano tra gli oneri le spese di istruttoria, le spese di stipula del contratto, le spese di assicurazione e le commissioni di incasso rata, è pari al 5,0929% (si veda allegato B) e quindi inferiore al tasso soglia di periodo pari all'8,055%.

Il TAEG del contratto di mutuo riferito al tasso di mora, dato dalla somma del tasso di interesse nominale, a sua volta espresso come Euribor, più lo spread, più la maggiorazione per la mora come da contratto, più la maggiore percentuale dovuta agli oneri e spese riferite al mutuo (spese di istruttoria, spese di stipula del contratto, spese di assicurazione e commissioni di incasso rata) è pari al 7,093% (si veda allegato C) è quindi già inferiore al tasso soglia di periodo pari all'8,055% (senza bisogno di aumentare il tasso soglia della maggiorazione del 2,1% prevista per rendere il tasso soglia omogeneo al tasso di mora).

Il TAEG del contratto di mutuo, calcolato, utilizzando la formula di Banca d'Italia, ma includendo nel calcolo tutte le commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo gravanti sul contratto e quindi anche la penale per anticipata estinzione, nell'ipotesi di estinzione dopo la 12° rata è pari all'8,189% e quindi superiore al tasso soglia pari all'8,055%. In particolare si evidenzia che il TAEG risulta sempre più alto (e superiore al tasso soglia di usura) più la data dell'estinzione anticipata si avvicina alla data di stipula del contratto.

In base al piano di ammortamento aggiornato al 17/02/2014 e ai prospetti contabili di pagamenti effettuati nel 2015-2016, il totale degli interessi pagati e da ristornare ammonta ad euro 40.310,30. Il debito residuo, imputando a capitale ogni pagamento per interessi, in virtù della riscontrata usura potenziale pattuita, ammonta ad euro 7.425,46 (come da Tabella 4).

2. Nullità tasso corrispettivo ex art. 117 T.U.B.

Il tasso corrispettivo previsto nel contratto di mutuo, per il solo fatto di essere calcolato facendo riferimento all'indice Euribor a parere della scrivente non risulta indeterminato, in quanto è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo (si cfr. Cass., n. 4490/2002, Trib. Roma, 15 giugno 2017, n. 12202, Cass. N. 3968/2014). Inoltre la variabilità del tasso, anche nel caso in cui aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia più sfavorevole al cliente (violando l'art. 117 TUB), in quanto il mutuatario è esposto sin dall'origine alla variabilità del tasso.

Bergamo, 2/02/2017

Con osservanza

AVVEDUTO

Allegati:

- a. Verbale del 20/11/2017;
- b. Calcolo TAEG tasso di mutuo corrispettivo;
- c. Calcolo TAEG tasso di mora;
- d. Calcolo TAEG tasso di mutuo compresa penale di anticipata estinzione;
- e. Tabella 4